

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3

Ital.Bi.Oil S.r.l.

Installazione di Monopoli (BA)

Attività IPPC cod. 4.1(b) – Fabbricazione di prodotti chimici organici, idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche

Autorizzazione Ministeriale: D.M. n.458 del 19/10/2022

Gazzetta Ufficiale n.253 del 28/10/2022

Attività di controllo ordinaria effettuata dal 13/11/2023 al 23/11/2023

Data di emissione 19/01/2024

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo	5
2.1	Dati identificativi del gestore	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)	6
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive*	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere**	7
4	Allegati	9

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art.

29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni di monitoraggio per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure, ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'autorità competente per il controllo o Ente di Controllo (EC), definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

Le condizioni di monitoraggio inserite nel rapporto conclusivo vengono ritenute da EC coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo al fine di traguardare un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale; pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Puglia.

Per ISPRA:

Valeria Cané	Ispettore AIA Nazionale
Nicola Zappimbulso	Ispettore AIA Nazionale
Caterina D'Anna	Ispettore AIA Nazionale

Per ARPA Puglia :

Ing. Ersilia D'Ambrosio	Servizi Territoriali DAP BA/BT, DAP BT, Dirigente Ambientale
Ing. Salvatore Ostuni	Servizi Territoriali DAP BA/BT, DAP BT, Funzionario
Dott. Vincenzo Nigri	Centro Regionale Aria, DS, Funzionario
Ing. Mario Dell'Olio	Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario
Ing. Tiziana Ciliberti	Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario (Uditore)
Ing. Giovanna Sgura	Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario (Uditore)

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 22 e 23 novembre 2023

Valeria Cané	Ispettore AIA Nazionale
Nicola Zappimbulso	Ispettore AIA Nazionale
<i>Ing. Ersilia D'Ambrosio</i>	<i>Servizi Territoriali DAP BA/BT, DAP BT, Dirigente Ambientale</i>
<i>Ing. Salvatore Ostuni</i>	<i>Servizi Territoriali DAP BA/BT, DAP BT, Funzionario</i>
<i>Dott. Vincenzo Nigri</i>	<i>Centro Regionale Aria, DS, Funzionario</i>
<i>Ing. Mario Dell'Olio</i>	<i>Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario</i>
<i>Ing. Tiziana Ciliberti</i>	<i>Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario (Uditore)</i>
<i>Ing. Giovanna Sgura</i>	<i>Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, DS, Funzionario (Uditore)</i>

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: Ital Bi Oil S.r.l.

Sede stabilimento: Ital Bi Oil S.r.l. di Monopoli

Gestore: Antonio Pecchia

Delegato ambientale: Giovanni Sardella

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (rif. Cert. No. IT321962) con scadenza il 06.03.2026.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT>.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 *"Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis"*, il Gestore ha inviato al MASE e ad ISPRA, in data 24/01/2023 con nota prot. n..3528, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Il Gestore con nota prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023 ha inoltre trasmesso la tabella di calcolo della tariffa TC e la ricevuta di versamento.

Con nota prot. ISPRA n. 22984 del 02/05/2023, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2022, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive*

L'attività di controllo, il cui avvio è stato comunicato con nota ISPRA prot. n. 61519 del 13/11/2023, si è svolta nella giornata del 20/11/2023 con le attività di verifica documentale effettuate da remoto in modalità videoconferenza e dal giorno 22/11/2023 al giorno 23/11/2023 con le attività di sopralluogo e chiusura.

Verifica documentale preliminare

Il Gruppo Ispettivo ha preliminarmente analizzato la seguente documentazione:

- DM 458/2022 del 19/10/2022
- DAP aggiornato al 30 settembre 2023 (ARPA prot. n.72551 del 02/11/2023)
- Rapporto conclusivo dell'attività di controllo effettuata dal 16 marzo al 5 aprile 2022 (prot. ISPRA 31517 del 01.06.2022)
- Relazione di esercizio 2022

- Eventuali procedimenti AIA in corso (rinnovo, modifica sostanziale, modifica non sostanziale, dismissione, ecc ...): Procedura n. 820/14964 “Domanda di modifica sostanziale AIA ex art.29-nonies, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 per inserimento di una nuova linea di trattamento rifiuti a base di oli vegetali” di cui comunicazione avvio del procedimento di riesame n.136003 del 25/08/2023
- Comunicazioni del Gestore
- SGA (sito www.accredia.it)

Dall’esame della suddetta documentazione sono emersi gli elementi di seguito descritti.

Attività di verifica documentale

Il Gruppo Ispettivo, con nota ISPRA prot. n. 0061519/2023 del 13/11/2023, nella quale veniva comunicato l’avvio di attività, ha chiesto al Gestore di fornire la seguente documentazione:

1. lettera di nomina, od eventuale atto di procura od equivalente del Gestore o di persona delegata a svolgere la funzione di Gestore ai fini ambientali;
2. gli indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferiti sia al gestore dell’impianto sia alla Società titolare del decreto autorizzativo in epigrafe;
3. il foglio di calcolo della tariffa pagata per i controlli 2023 secondo DM 6 marzo 2017 n.58;
4. documentazione relativa alla campagna di monitoraggio delle emissioni fuggitive LDAR per gli anni 2022 e 2023;
5. l’elenco aggiornato delle apparecchiature critiche per l’ambiente identificate secondo quanto previsto nella procedura n. POA-05 “Processo di gestione e manutenzione di mezzi e attrezzature”;
6. programma delle verifiche di integrità effettuate sulla pipeway, serbatoi e sistemi di contenimento nel 2023 e relativi esiti;
7. la tabella riassuntiva in formato Excel dei monitoraggi eseguiti nel 2023 nel punto di scarico finale D con i relativi rapporti di prova;
8. informazioni su eventuali attivazioni dello scarico I nel periodo compreso tra il 01/10/2023 e la data odierna;
9. le tabelle di giacenza mensile di tutti i tipi di rifiuti conferiti presso i depositi temporanei di rifiuti da gennaio 2023;
10. certificati delle analisi effettuate nel 2023 per la caratterizzazione chimico-fisica e la classificazione dei rifiuti in riferimento al catalogo EER;

11. la documentazione (formulari, estratto registro di carico e scarico, autorizzazione trasportatore e impianto di conferimento) inerente alle ultime 2 movimentazioni nell'anno 2023 dei rifiuti 15.01.10*, 15.01.02;
12. l'aggiornamento in merito all'indagine fonometrica prevista ogni 4 anni dal decreto autorizzativo;
13. i verbali di campionamento ed i rapporti di prova per l'anno 2023 di monitoraggio di concentrazione di odore al camino E1;
14. esiti dell'ultima campagna di monitoraggio effettuata per la determinazione di odore nell'aria ambiente.

Il Gestore, con pec inviata ad ISPRA il 17/11/2023, ha trasmesso riscontro alla comunicazione di avvio del controllo, fornendo risposte alle richieste sopra riportate che sono state visionate dal Gruppo Ispettivo ed in parte discusse nel corso della videoconferenza del 20/11/2023.

Dall'esame della suddetta documentazione e dagli ulteriori elementi informativi raccolti nel corso dell'attività di controllo anche durante il sopralluogo tenutosi nelle giornate del 22 e 23 novembre 2023, sono emersi gli elementi di seguito descritti.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

Emissioni in atmosfera (richieste n.3 e n.11)

Nel verbale di verifica documentale, sono stati richiesti al Gestore i rapporti di prova dei campionamenti in discontinuo eseguiti nel 2023 al camino E1, per la verifica della prescrizione n.13 del PIC DM 458/2022 (**richiesta n.3**). Il Gestore ha trasmesso, nell'allegato n.13 della nota acquisita al prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023, la documentazione richiesta, consistente nei RDP e nei verbali di campionamento per il periodo da gennaio a ottobre 2023.

Dall'analisi della documentazione il GI ha segnalato al Gestore, nel verbale di chiusura, l'utilizzo sino a giugno 2023 della norma tecnica UNI EN 13275:2004 per la determinazione della concentrazione di odore, che risulta ritirata in data 17 marzo 2022 a causa della sostituzione con la UNI EN 13275:2022.

Inoltre, nei RDP risulta assente l'orario e la fine dell'analisi olfattometrica, indicazione fondamentale per la verifica del rispetto dell'intervallo massimo di 30 ore indicato dal § 9.1.5 della UNI EN 13275:2022 tra prelievo e analisi dei campioni.

Il GI ha altresì rilevato, la presenza di discrasie tra i valori misurati di velocità, portata e umidità dei fumi nei verbali di campionamento rispetto a quelli inseriti nei RDP.

Infine, è stato rilevato che l'incertezza associata alla misura risulta simmetrica, difformemente da quanto previsto dalla UNI EN 13275 e l'introduzione, solo a maggio 2023, del VLE pari a 1000 UO_E/m³ autorizzato dalla prescrizione n.16 del nuovo PIC (DM 458/2022 del 19/10/2022).

Alla luce di quanto evidenziato nel verbale di chiusura, è stato richiesto al Gestore di relazionare a riguardo (**richiesta n.11**).

Il Gestore ha trasmesso, nella nota di riscontro con PEC del 06/12/2023, la relazione della Ditta incaricata all'esecuzione degli autocontrolli 2023 (allegato n.4).

In merito al primo punto del riscontro, relativo all'adozione della UNI EN 13275:2004 sino a giugno 2023, appare doveroso premettere quanto segue. L'utilizzo della metodica analitica UNI EN 13275:2022 e il rispetto del VLE pari a $1000 \text{ UO}_E/\text{m}^3$, sono previsti dalla prescrizione n.16 del nuovo PIC (DM 458/2022 del 19/10/2022). Tutte le prescrizioni presenti nel nuovo provvedimento autorizzativo entrano in vigore immediatamente dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale. Invece, per le metodiche analitiche riportate nel PMC è prevista una proroga di 6 mesi per l'attuazione.

Nel riscontro, la Ditta ha evidenziato la presenza nel PMC della UNI EN 13275:2004 e in questo modo ha giustificato l'utilizzo di tale norma sino a quando possibile. Inoltre, è stata addotta una ulteriore motivazione rappresentata da una deroga nell'utilizzo della UNI EN 13275:2004 da parte di Accredia sino a giugno 2023. A riguardo, quindi, si conferma la presenza del riferimento alla vecchia norma nel PMC (punto 3 del § 11.3). Tuttavia, si rammenta che la stessa norma aggiornata del 2022 è riportata nel PIC.

Si rammenta, inoltre, che il §11.1 del PMC prevede l'adozione di metodiche analitiche aggiornate e non ritirate. Pertanto, risulta non condivisibile la motivazione addotta per l'utilizzo sino a giugno 2023 a causa della presenza nel PMC.

Relativamente alla deroga di Accredia sino a giugno 2023, generalmente il tempo massimo per l'adeguamento corrisponde a 3 mesi e quindi sino a giugno 2022.

Ad ogni modo, al fine di verificare il rispetto della prescrizione n.16 del PIC (DM 458/2022 del 19/10/2022), si ritiene opportuno richiedere la trasmissione di un documento che attesti la deroga da parte di Accredia per l'utilizzo della UNI EN 13275:2004 sino a giugno 2023 (**condizione di monitoraggio n.1**).

In merito al secondo punto della relazione di riscontro, riguardante la richiesta di motivare l'assenza del limite inferiore e superiore dell'incertezza associata alla concentrazione di odore, la Ditta incaricata agli autocontrolli ha comunicato quanto segue:

- l'incertezza è stata valutata ai sensi della UNI EN 13275:2022;
- nell'emissione dei certificati, per un refuso di sistema, è stata riportata l'incertezza della vecchia norma UNI EN 13275:2004;
- non è stato ritenuto necessario procedere alla correzione dei certificati a causa dei valori in concentrazione inferiori al VLE.

A riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla Ditta, relativamente alle prove di ripetibilità si auspica che la stessa non sia stata eseguita "mescolando" tra loro i panel, ma "sostituendo" i panel, come previsto dalla UNI EN 13275 (**raccomandazione**).

Inoltre, dall'analisi dei RDP emessi si confermano concentrazioni di odore inferiori al VLE pari a $1000 \text{ UO}_E/\text{m}^3$ (prescrizione n.16 del PIC DM 458/2022 del 19/10/2022).

Tuttavia, all'interno del RDP n.202/Ital Bi Oil/013135/23 del 31/01/2023, si rileva una concentrazione di odore pari a 1450 UO_E/m³ e una incertezza pari a ± 500 .

Per questo motivo, si chiede al Gestore di provvedere alla revisione del RDP n.202/Ital Bi Oil/013135/23 del 31/01/2023, in cui sia riportato il limite inferiore e superiore dell'incertezza associata alla concentrazione di odore (**condizione di monitoraggio n.2a**).

Per il terzo punto del riscontro, relativo all'assenza dell'orario d'inizio e fine analisi olfattometrica, la Ditta ha dichiarato di aver sempre rispettato le tempistiche di 30 ore previste al punto 9.1.5 della UNI EN 13275:2022 e che non è previsto in tale paragrafo l'obbligatorietà di riportare tale informazione nel rapporto di prova.

Sul punto, si dissente da quanto sostenuto dalla Ditta. Infatti, il punto 4.7 dell'Allegato n.2 al D.D. del MASE prot. n. 309 del 28/06/2023, prevede al contrario tale obbligatorietà come di seguito riportato dall'estratto di tale documento.

4.7. Stoccaggio e trasporto dei campioni

L'intervallo di tempo intercorrente tra il momento del campionamento e quello dell'analisi olfattometrica deve essere minimizzato con lo scopo di ridurre le possibilità di alterazioni del campione durante la fase di stoccaggio (assorbimento, diffusione e trasformazione chimica). In conformità con quanto previsto dalla UNI EN 13275, il tempo di stoccaggio non deve comunque essere maggiore di 30 ore. Si ritiene necessario, in ogni caso, che l'ora di prelievo e quella di analisi siano riportate nel Rapporto di Prova, per ciascun campione, in modo tale che il tempo di stoccaggio sia immediatamente deducibile.

Pertanto, si richiede la revisione e trasmissione dei RDP 2023 successivi all'emanazione del Decreto Direttoriale del MASE n.309 del 28/06/2023, in cui sia riportato l'orario d'inizio e fine analisi olfattometrica e per i prossimi autocontrolli di provvedere all'inserimento di tale informazione (**condizione di monitoraggio n.2b**).

In merito all'ultimo punto del riscontro, relativo alla discrasia tra i valori misurati nei verbali di campionamento rispetto ai valori inseriti nei RDP, il Gestore ha confermato quanto evidenziato dal GI, motivando le differenze a causa di refusi commessi nella fase di trascrizione dei verbali. Inoltre, sono stati trasmessi nell'allegato n.5 i vecchi verbali di campionamento manoscritti.

Si raccomanda il Gestore in occasione dei prossimi autocontrolli di verificare accuratamente le informazioni riportate all'interno dei verbali prima della loro emissione (**raccomandazione**).

Emissioni in atmosfera (richiesta n.4)

In merito alla prescrizione n.15 del PIC DM 458/2022 (monitoraggio di temperatura e portata dei fumi in continuo), il GI ha richiesto nel verbale di verifica documentale chiarimenti in merito alle problematiche riscontrate nell'implementazione del monitoraggio in continuo di temperatura e portata dei fumi per il camino E1 (**richiesta n.4**).

Il Gestore, nella relazione di riscontro, ha specificato le motivazioni che hanno determinato il ritardo nell'implementazione di tale monitoraggio in continuo con:

- singolarità della richiesta dovuta alle ridotte dimensioni del diametro del camino pari a 15 cm;

- la sonda di campionamento deve garantire il possesso dei requisiti della certificazione ATEX, ai sensi della IEC 60079 per ambienti a rischio di esplosione;
- il misuratore di portata deve essere certificato ai sensi della UNI EN 15267 per la QAL1 e ai sensi della UNI EN 14181:2015 per la QAL2.

Inoltre, è stato trasmesso, nell'allegato n.1 della relazione di riscontro, il preventivo emesso il 13/11/2023 dalla Ditta fornitrice della strumentazione. Nel documento sono riportate le caratteristiche della strumentazione in continuo, il costo per la fornitura di 3 misuratori di portata e le tempistiche di consegna pari a 14 settimane dalla data d'ordine, più un paio di settimane per l'installazione.

A riguardo, si condividono le difficoltà del Gestore nel reperire tale strumentazione a causa delle caratteristiche del camino e dei requisiti ATEX della sonda di campionamento. Al contempo, si rammenta che tale monitoraggio in continuo rappresenta una prescrizione del nuovo PIC.

Pertanto, in riferimento all'implementazione del monitoraggio in continuo a camino di temperatura e portata fumi, si chiede al Gestore di procedere quanto prima con l'ordinativo della strumentazione e di fornire riscontro a ISPRA e ARPA Puglia ad avvenuta implementazione (**condizione di monitoraggio n.3**)

Emissioni in atmosfera (richiesta n.5)

Relativamente alla trasmissione dei dati emissivi via WEB ai sensi della DGR 180/2014 (prescrizione n.20 del PIC DM 458/2022), il GI ha richiesto nel verbale di verifica documentale (richiesta n.5), di verificare la compilazione del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET) e in particolare l'aggiornamento dei dati in considerazione del nuovo provvedimento autorizzativo.

Infatti, con l'emanazione del nuovo DM 458/2022 del 19/10/2022, è stato modificato il VLE per la concentrazione delle sostanze odorigene ($1000 \text{ UO}_E/\text{m}^3$), rispetto al precedente limite pari a $2000 \text{ UO}_E/\text{m}^3$. Inoltre, per acido acetico e acido cloridrico, sono stati prescritti VLE pari rispettivamente a $80 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ e $10 \text{ mg}/\text{Nm}^3$, rispetto al precedente provvedimento autorizzativo DM n.245 del 13/09/2016—prescrizione n.15, che prevedeva solo un monitoraggio con frequenza quadrimestrale.

Dall'analisi della sezione anagrafica del punto di emissione convogliata E1 del CET, non sono stati inseriti i VLE per la concentrazione di odore, acido acetico e acido cloridrico.

Nella sezione documenti del CET, non è stato inserito il nuovo provvedimento autorizzativo.

Si chiede al Gestore di provvedere all'inserimento dei VLE di acido acetico, acido cloridrico, concentrazione di odore e il nuovo provvedimento autorizzativo nel CET, entro la data di scadenza (30/04/2024) per la trasmissione del modulo di fine compilazione 2023 (**condizione di monitoraggio n.4**).

Malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali

Nella relazione di esercizio relativa all'anno 2022 datata 30/04/2023, acquisita con prot. ISPRA n. 22984 del 02/05/2023, il Gestore ha dichiarato al paragrafo 6.8 che nel 2022 non sono stati riscontrati eventi incidentali

o malfunzionamenti confermandolo anche nel DAP aggiornato al 30 settembre 2023 e durante la videoconferenza del 20/11/2023. Il GI ha preso atto di tali dichiarazioni.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Durante la verifica documentale il GI aveva richiesto per l'anno in corso il programma di manutenzione, il registro manutenzioni apparecchiature, il registro manutenzioni E1-IBO e l'eventuale revisione della procedura POA-05 rev.3 del 25.10.2019 "processo di gestione e manutenzione di mezzi e attrezzature". Il GI ha preso visione dei documenti ed ha riscontrato che la procedura POA-05 non ha avuto ulteriori aggiornamenti rispetto alla rev.3.

Con nota ISPRA prot. n. 61519 del 13/11/2023 il GI ha richiesto il programma delle verifiche di integrità effettuate sulla pipeway, serbatoi e sistemi di contenimento nel 2023 e relativi esiti a cui il Gestore ha riscontrato con nota prot. ISPRA 62814 del 17/11/2023. Il GI ha preso visione della documentazione. Durante la verifica documentale il GI ha richiesto evidenza dell'attuazione del comma f della prescrizione 26 del PIC dell'AIA DM 458/2022 del 19/10/2022 al quale il gestore ha risposto con nota di accompagnamento al riscontro documentale consegnata durante il sopralluogo del 23/11/2023. In tale nota il Gestore ha comunicato nell'allegato "Richiesta 2" che il tempo di vita utile dei serbatoi è definito, secondo quanto indicato dalle norme NTC 2008, in base alla classe d'uso degli stessi, e che lo stato dei serbatoi viene valutato puntualmente sulla base delle risultanze delle verifiche periodiche (controllo visivo, prove spessimetriche, ecc...). Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

Apparecchiature critiche

Il GI ha richiesto l'elenco aggiornato delle apparecchiature critiche per l'ambiente e la relativa procedura di individuazione. Il Gestore, con nota prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023, ha trasmesso l'elenco di macchinari/attrezzature ambientalmente rilevanti in cui sono stati individuati serbatoi, aste metriche e misuratori di livello; con successiva nota pec del 06/12/2023 ha inviato la procedura POA-07 di individuazione delle apparecchiature critiche.

Relativamente alla procedura POA-07 "Manutenzione macchinari/attrezzature rilevanti dal punto di vista ambientale" il GI rileva che, al par. 4.1.4 della stessa è indicato che "sono rilevanti da un punto di vista ambientale, tutti i macchinari/attrezzature che possono determinare rilasci incontrollati di inquinanti attraverso:

- emissioni in atmosfera;
- scarichi idrici;
- ... *omissis*..."

Relativamente all'elenco apparecchiature fornito dal gestore, tenendo conto di quanto indicato a pag. 19 del PIC dell'AIA DM 458 del 19/10/2022 (*"L'unica tipologia di emissione atmosferica derivante dall'impianto di processo per la produzione di biodiesel è costituita dal flusso di aria, con tracce di alcool metilico, che esce*

dalle colonne di lavaggio sfiati (E1 ed E2). Anche nella sezione di esterificazione della glicerina si sviluppano sfiati (di modesta entità) contenenti tracce di metanolo (E3). Tali sfiati, prima di essere emessi in atmosfera, vengono depurati in appositi scrubber”), Il GI, nell’attuale configurazione impiantistica, ritiene necessario aggiornare l’elenco apparecchiature critiche inserendo anche il sistema di abbattimento del punto di emissione E1 il cui malfunzionamento determinerebbe delle problematiche emissive. **(condizione di monitoraggio n.5).**

Scarichi idrici

Con nota ISPRA prot. n. 61519 del 13/11/2023, il GI ha richiesto di trasmettere “la tabella riassuntiva in formato Excel dei monitoraggi eseguiti nel 2023 nel punto di scarico finale D con i relativi rapporti di prova” (p.to 7). Con nota prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023 il Gestore ha fornito la documentazione richiesta. Rispetto a tale documentazione, con particolare riferimento al file Excel, il GI rileva che lo stesso risulta sprovvisto delle unità di misura dei parametri rilevati. Pertanto, nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha richiesto di fornire una revisione del file Excel, affinché sullo stesso siano riportate le unità di misura. Il Gestore ha fornito il file revisionato in sede di sopralluogo (documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell’Allegato “Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023” al punto “Richiesta 24”).

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il Gestore ha fornito i verbali di campionamento relativi ai predetti rapporti di prova del punto di scarico finale D, in accordo a quanto richiesto dal GI nel corso della videoconferenza di avvio dell’attività ispettiva del 20/11/2023 (documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell’Allegato “Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023” al punto “Richiesta 24”).

Nel corso della videoconferenza di avvio dell’attività ispettiva del 20/11/2023, il GI aveva richiesto di fornire evidenza della misura e registrazione in continuo della portata dello scarico D per il mese di novembre 2023. Durante il sopralluogo, il GI ha visionato il punto di scarico D ed il relativo controllore volumetrico, che al momento del sopralluogo indicava 42132 m3. Il Gestore ha trasmesso, nella nota di riscontro con PEC del 06/12/2023, la lettura mensile (alla data del 30/11/2023) del controllore volumetrico installato in prossimità dello scarico D (allegato n.2). Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

Con nota ISPRA prot. n. 61519 del 13/11/2023, il GI ha richiesto informazioni su eventuali attivazioni dello scarico I nel periodo compreso tra il 01/10/2023 e la data del 13/11/2023. Con nota prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023, il Gestore ha comunicato che lo scarico I non è mai stato utilizzato dal momento della sua realizzazione. Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha verificato l’accessibilità e la corretta identificazione (mediante cartellonistica) dello scarico I.

Acque meteoriche

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha rilevato che alcune canalette di raccolta delle acque meteoriche presentano residui fangosi. Il GI ha richiesto la procedura utilizzata per la gestione e la manutenzione delle canalette adibite al convogliamento delle acque provenienti dai bacini di contenimento relativi ai serbatoi: “serbatoio di processo di acque glicerinosi”, M7 ed S1. Con documentazione fornita con

PEC del 06/12/2023 nell'Allegato 7, il Gestore ha fornito la procedura di gestione degli scarichi idrici. Inoltre, nell'allegato "Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023" al punto "Richiesta 12", il Gestore ha dichiarato che *"la pulizia è prevista con cadenza annuale/semestrale, tranne quando, nel corso di un evento meteorico, si riscontrino problemi al deflusso delle acque meteoriche"*. Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha richiesto ulteriori approfondimenti (procedura SGA o nota esplicativa con eventuali certificati di analisi) su:

- destino delle acque di convogliamento provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi: "serbatoio di processo di acque glicerinose", M7 ed S1;
- destino delle acque aspirate dal bacino di contenimento dei serbatoi di processo da D40 a D46 (foto "pozzetto bacino di contenimento serbatoi di processo");
- destino delle acque contenute nelle vasche di contenimento ed antisversamento sottostanti i rifiuti dell'area A1 (foto "griglia del bacino di contenimento dei rifiuti pericolosi con presenza di acqua").

Con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell'Allegato 7, il Gestore ha fornito la procedura di gestione degli scarichi idrici. Inoltre, nell'allegato "Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023" al punto "Richiesta 13", il Gestore ha dichiarato che *"tutte le acque meteoriche che cadono nei bacini di contenimento delle materie prime e dei prodotti sono gestite come acque meteoriche e quindi trattate dell'impianto dedicato [...] Senza che siano avvenuti questi incidenti, ovviamente visibili ad occhio nudo, non è necessaria alcuna analisi per stabilire se le acque meteoriche provenienti dai bacini di contenimento possano essere avviate a trattamento nell'impianto esistente"*.

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI si è recato presso l'area in cui è posizionata la vasca di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre, ha chiesto di acquisire la procedura di gestione delle acque meteoriche e informazioni in merito all'ultima rigenerazione o eventuale smaltimento del sistema filtrante. Con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell'Allegato 7, il Gestore ha fornito la procedura di gestione degli scarichi idrici. Con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell'Allegato 9, il Gestore ha fornito copia del formulario relativo all'ultimo smaltimento del materiale filtrante. Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha richiesto di acquisire gli ultimi due rapporti di prova relativi alle analisi delle acque meteoriche prima dell'avvio delle stesse ai serbatoi 13a e 14a ai fini del riutilizzo in conformità alla prescrizione n.29 del PIC (rispetto dei limiti di cui al D.M. 185/03). Con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell'Allegato 10, il Gestore ha fornito i rapporti di prova n. 2211602 del 30/12/2022 e 2312042 del 16/11/2023. Dall'analisi di tale documentazione il GI rileva che si fa riferimento ai limiti dell'Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (Tab. 3 e Tab.4) e che nel rapporto di prova 2312042 del 16/11/2023 non è riportata l'incertezza di misura (**condizione di monitoraggio n.6**).

Rifiuti

Con nota ISPRA prot. n. 61519 del 13/11/2023, il GI ha richiesto di trasmettere "le tabelle di giacenza mensile di tutti i tipi di rifiuti conferiti presso i depositi temporanei di rifiuti da gennaio 2023" (p.to 9). Con nota prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023, il Gestore ha fornito le tabelle di giacenza afferente al deposito temporaneo A1. Rispetto a tale documentazione, nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha chiesto anche le tabelle disponibili per i depositi A2 ed A3. Il Gestore ha trasmesso, nella nota di riscontro con PEC del 06/12/2023, le predette tabelle mensili (allegato n.8), da cui non risultano rifiuti in giacenza. Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

Con nota ISPRA prot. n. 61519 del 13/11/2023, il GI ha richiesto di trasmettere “la documentazione (formulari, estratto registro di carico e scarico, autorizzazione trasportatore e impianto di conferimento) inerente alle ultime due movimentazioni nell’anno 2023 dei rifiuti EER 15.01.10* e 15.01.02” (p.to 11). Con nota prot. ISPRA n. 62814 del 17/11/2023, il Gestore ha fornito la documentazione richiesta. Rispetto a tale documentazione, nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha chiesto:

- prima e quarta copia del FIR YVQX 003817 J del 28/09/2023;
- numeri di protocollo dell’operazione da 30 a 43 del registro di carico/scarico;
- relazione di carico e scarico sull’ultimo scarico del rifiuto EER 15.01.10* (numero di protocollo dell’operazione n. 43), atteso che lo stesso (quantità pari a 200 kg) presenta un quantitativo di 50 kg in più rispetto a quello che si ottiene dalla sommatoria delle voci di carico associato allo stesso (riga n. 30 - 20 kg; riga n. 31 - 10 kg; riga n. 32 - 20 kg; riga n. 33 - 30 kg; riga n. 34 - 50 kg; riga n. 35 - 20 kg), da cui si ottiene un valore totale pari a 150 kg.

In merito, nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il Gestore ha dichiarato che il software gestionale consente solo la stampa di n. 6 numeri di protocollo dell’operazione di carico e che pertanto, oltre ai numeri di protocollo delle operazioni nn. 30, 31, 32, 33, 34, 35, allo scarico di cui al numero di protocollo dell’operazione n. 43, bisogna associare anche i numeri di protocollo dell’operazione n. 38, n. 39 e n. 42 (documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell’Allegato “Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023” al punto “Richiesta 18”). Inoltre, il Gestore ha dichiarato di utilizzare il software Win Waste e che il layout di stampa su carta non consente di visualizzare più di 6 numeri di protocollo di carico.

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha chiesto chiarimenti relativamente al rifiuto EER 19.09.02 riportato al numero di protocollo dell’operazione n. 36 del registro di carico/scarico. In merito, nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il Gestore ha dichiarato che *“tale rifiuto deriva dalle operazioni di manutenzione delle vasche di trattamento delle acque meteoriche. Nel corso di tale operazione, l’autospurgo procede con lo svuotamento del materiale depositatosi all’interno delle stesse; pertanto, sul registro è riportato, nella medesima giornata, la voce di carico e scarico afferente al rifiuto EER 19.09.02”*. Con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell’Allegato “Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023” al punto “Richiesta 19”, su richiesta del GI, il Gestore ha fornito:

- copia del registro (carico numero di protocollo dell’operazione n. 36 e successivo scarico n. 37);
- prima e quarta copia FIR YVQX 003602 X;
- autorizzazione del trasportatore (targa automezzo e rimorchio);
- autorizzazione dell’impianto di conferimento.

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha visionato le aree di deposito temporaneo di rifiuti riscontrando quanto segue.

Presso l’Area A1 (area dotata di tettoia metallica, con pavimentazione industriale) il GI ha riscontrato la presenza di:

- 1 fusto EER 15.02.03 “materiale filtrante” posizionato presso la parte destinata ai rifiuti non pericolosi;
- 2 fusti EER 15.01.10* “bottiglie di laboratorio” (solido) posizionati presso la parte destinata ai rifiuti pericolosi;
- 1 fusto EER 16.05.06* “sostanze chimiche di laboratorio” (liquido) posizionato presso la parte destinata ai rifiuti pericolosi.

Tutti i fusti risultavano posizionati su due vasche di raccolta grigliate; in particolare i fusti contenenti rifiuti pericolosi risultavano posizionati su vasca di contenimento il cui volume risultava parzialmente occupato per circa un terzo del volume da liquido. Il Gestore ha dichiarato trattarsi di acqua meteorica. Si evidenzia una non ottemperanza della prescrizione riportata nel PIC dell'AIA DM 458/2022 del 19/10/2022 – prescrizione 38 punto e) ove si prescrive che i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio (Proposta di Diffida).

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha richiesto lo svuotamento della vasca di contenimento e di condurre le analisi del liquido rinvenuto all'interno al fine di gestirlo correttamente inviando gli esiti agli Enti di Controllo. Con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell'Allegato "Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023" al punto "Richiesta 14", il Gestore ha dichiarato che:

- *"l'acqua è stata estratta, trasferita in due contenitori e poi campionata da un laboratorio terzo per la successiva caratterizzazione, propedeutica al conferimento a società autorizzata alla gestione dei rifiuti";*
- *"si è verificato un evento eccezionale, evidentemente dovuto a particolari condizioni di vento locali, nel corso dell'evento meteorico;*
- *"sono già stati adottati accorgimenti per evitare che l'evento si ripeta. I depositi sono stati equipaggiati con pannelli di protezione".*

Si chiede al Gestore, entro 30 giorni dalla data del presente Rapporto Conclusivo, di:

- fornire copia dei formulari relativi all'invio a recupero/smaltimento dei rifiuti liquidi presenti nella vasca di contenimento posizionata presso l'Area A1 (condizione di monitoraggio n.7);
- fornire riscontro fotografico dell'avvenuta realizzazione dei pannelli di protezione presso l'Area A1 (condizione di monitoraggio n.8).
- elaborare e trasmettere copia di una specifica procedura di gestione dei liquidi contenuti nelle vasche di contenimento a servizio delle aree di deposito dei rifiuti (condizione di monitoraggio n.9).
- verificare la presenza di bacini di contenimento destinati a rifiuti pericolosi incompatibili, procedendo eventualmente alla loro separazione (condizione di monitoraggio n.10).

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha rilevato che l'area A1 non presenta cordolatura. Si evidenzia una non ottemperanza della prescrizione riportata nel PIC dell'AIA DM 458/2022 del 19/10/2022 – tab. a pag. 48 ove è indicato che l'area A1 sia dotata di cordolatura (Proposta di Diffida).

Il GI evidenzia che l'area A2, nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, è stata visionata solo dall'esterno essendo ancora in fase di cantiere l'area in cui è posizionata.

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha visionato l'area A3, rilevando la presenza di un cassone chiuso contenente il rifiuto EER 06.03.14 "Sali – rifiuto in fase di conferma", anziché il codice EER 15.01.02 previsto dal PIC dell'AIA DM 458/2022 del 19/10/2022 (pag. 93). Si evidenzia una non ottemperanza della prescrizione riportata nel PIC dell'AIA DM 458/2022 del 19/10/2022 – tab. a pag. 93 ove è indicato che, presso l'area A3, possano essere allocati rifiuti di cui al codice EER 15.01.02 (Proposta di Diffida).

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha rilevato la mancanza della cartellonistica di riferimento per l'area A3. Si evidenzia una non ottemperanza della prescrizione riportata nel PIC dell'AIA DM 458/2022 del 19/10/2022 – punto 38 ove si prescrive che "le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti

caratteristiche: - devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, - indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati” (Proposta di Diffida).

Nel corso del sopralluogo del 22/11/2023, il GI ha richiesto informazioni sul registro delle analisi chimiche sui liquidi rinvenuti nei bacini di contenimento e la procedura di gestione dei liquidi contenuti nelle vasche di contenimento e nei bacini di contenimento, nonché di fornire gli esiti dell’ultima caratterizzazione eseguita. Al riguardo:

- con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell’Allegato “Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023” al punto “Richiesta 15”, il Gestore ha dichiarato che *“non sono necessarie analisi, non lo prevede la vigente normativa né lo prescrive l’AIA”*;
- con documentazione fornita con PEC del 06/12/2023 nell’Allegato “Riscontro a Richiesta documentazione Verbale sopralluogo IBO del 23 11 2023” al punto “Richiesta 16”, il Gestore ha rimandato alla risposta alle richieste n. 13 e 15.

Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

Suolo e acque sotterranee

Nel corso della videoconferenza di avvio dell’attività ispettiva del 20/11/2023, il GI aveva richiesto aggiornamenti in merito alla prescrizione n. 42 del PIC dell’AIA DM 458/2022 del 19/10/2022. Il Gestore ha trasmesso, nella nota di riscontro con PEC del 06/12/2023:

- i rapporti di prove relativi alle acque sotterranee (Allegato 3A);
- i relativi verbali di campionamento (Allegato 3B);
- il documento “Relazione geologica e idrogeologica”, che contiene le schede monografiche dei singoli pozzi e la planimetria con la loro posizione (Allegato 3C);
- la valutazione della direzione di deflusso della falda (Allegato 3D).

Il GI ha preso atto della documentazione trasmessa dal Gestore.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell’attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali di cui sopra ed emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) per la verifica del rispetto della prescrizione n.16 del PIC (DM 458/2022 del 19/10/2022), si chiede al Gestore la trasmissione di un documento che attesti la deroga da parte di Accredia per l’utilizzo della UNI EN 13275:2004 sino a giugno 2023 (**condizione di monitoraggio n.1**);
- 2) in riferimento alle emissioni odorogene, si chiede al Gestore di provvedere alla revisione e trasmissione di quanto segue (**condizione di monitoraggio n.2**):
 - a. RDP n.202/Ital Bi Oil/013135/23 del 31/01/2023, in cui sia riportato il limite inferiore e superiore dell’incertezza associata alla concentrazione di odore;
 - b. RDP 2023 successivi all’emanazione del Decreto Direttoriale del MASE n.309 del 28/06/2023, in cui sia riportato l’orario d’inizio e fine analisi olfattometrica e per i prossimi autocontrolli inserire tale informazione;
- 3) in riferimento alla prescrizione n.15 del PIC DM 458/2022 (monitoraggio di temperatura e portata dei fumi in continuo), si chiede al Gestore di procedere quanto prima con l’ordinativo della strumentazione e

di fornire riscontro a ISPRA e ARPA Puglia ad avvenuta implementazione (**condizione di monitoraggio n.3**);

- 4) riguardo alla trasmissione dei dati emissivi via WEB ai sensi della DGR 180/2014 (prescrizione n.20 del PIC DM 458/2022), si chiede al Gestore di provvedere all'inserimento dei VLE di acido acetico, acido cloridrico, concentrazione di odore e il nuovo provvedimento autorizzativo nel CET, entro la data di scadenza (30/04/2024) per la trasmissione del modulo di fine compilazione 2023 (**condizione di monitoraggio n.4**);
- 5) riguardo le apparecchiature critiche si chiede al Gestore di aggiornare, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente Rapporto Conclusivo, l'elenco macchinari/attrezzature ambientalmente rilevanti rev.00 del 18.07.2018 inserendo il sistema di abbattimento del punto di emissione E1 (**condizione di monitoraggio n.5**);
- 6) riguardo le acque meteoriche, si chiede al Gestore, entro 30 giorni dalla data del presente Rapporto Conclusivo, di revisionare e trasmettere i rapporti di prova n. 2211602 del 30/12/2022 e 2312042 del 16/11/2023 con i limiti del D.M. 185/03 e di inserire l'incertezza di misura (**condizione di monitoraggio n.6**);
- 7) riguardo la gestione rifiuti, si chiede al Gestore, entro 30 giorni dalla data del presente Rapporto Conclusivo, di fornire copia dei formulari relativi all'invio a recupero/smaltimento dei rifiuti liquidi presenti nella vasca di contenimento posizionata presso l'Area A1 (**condizione di monitoraggio n.7**);
- 8) riguardo la gestione rifiuti, si chiede al Gestore, entro 30 giorni dalla data del presente Rapporto Conclusivo, di fornire riscontro fotografico dell'avvenuta realizzazione dei pannelli di protezione presso l'Area A1 (**condizione di monitoraggio n.8**);
- 9) riguardo la gestione rifiuti, si chiede al Gestore, entro 30 giorni dalla data del presente Rapporto Conclusivo, di elaborare e trasmettere copia di una specifica procedura di gestione dei liquidi contenuti nelle vasche di contenimento a servizio delle aree di deposito dei rifiuti (**condizione di monitoraggio n.9**);
- 10) riguardo la gestione rifiuti, si chiede al Gestore, entro 30 giorni dalla data del presente Rapporto Conclusivo, di verificare la presenza di bacini di contenimento destinati a rifiuti pericolosi incompatibili, procedendo eventualmente alla loro separazione (**condizione di monitoraggio n.10**).

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, comunicate all'Autorità Competente con nota prot. n.. ISPRA 1421/2024 del 10/01/2024.

In particolare è stata accertata la violazione del comma 3, lettera b), dell'art. 29-*quattordices* del D. Lgs. 152/06 in quanto è stato riscontrato quanto segue:

- 1) per l'area di deposito temporaneo A3, mancato rispetto di quanto previsto dal PIC a pag. 93, in quanto il GI ha riscontrato la presenza di un rifiuto non autorizzato con codice EER 06.03.14 "*Sali – rifiuto in fase di conferma*"; per la stessa area l'unico codice EER previsto è 15.01.02 "*imballaggi in plastica*";
- 2) per l'area di deposito temporaneo A1, mancato rispetto di quanto previsto dal PIC a pag. 92, in quanto il GI ha riscontrato l'assenza di cordolatura;

- 3) per l'area di deposito temporaneo A3, mancato rispetto della prescrizione n.38 punto e) (pag. 94 del PIC) primo punto elenco, secondo la quale le aree di deposito temporaneo *“devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, - indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati”*, in quanto il GI ha riscontrato l'assenza di cartellonistica identificativa;
- 4) per l'area di deposito temporaneo A1, così come riportato nella prescrizione n.38 punto e) (pag. 94 del PIC) secondo la quale *“i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio”*, in quanto il GI ha riscontrato il parziale riempimento della vasca di contenimento riservata ai rifiuti pericolosi dell'area A1. Il Gestore è tenuto a mantenere la piena capacità contenitiva delle vasche e dei bacini dedicati al contenimento di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi. A tal proposito, si rileva che al termine di ogni evento meteorico, è fondamentale ripristinare l'intero volume di contenimento prevedendo lo svuotamento della vasca e successiva caratterizzazione chimica delle acque contenute, così come riportato al quinto punto elenco della stessa prescrizione n. 38 lettera e). Tale situazione che comporta il parziale riempimento di acqua meteorica del sistema di contenimento, infatti, non assicura anzi riduce la completa capacità contenitiva di progetto della stessa vasca, limitando e/o compromettendo il presidio ambientale di contenimento. Il Gestore in base ai rilievi effettuati, pertanto, non ha adottato tutte le precauzioni ed azioni preventive affinché eventuali perdite o sversamenti accidentali di rifiuti liquidi non possano pervenire al di fuori dell'area o sistema di contenimento non riducendo il rischio di plausibile contaminazione di acque superficiali.

In seguito a tale accertamento è stato proposto all'Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché:

- a) trasmetta istruzioni e/o procedure operative e gestionali mirate ad assicurare la verifica della corretta ubicazione dei rifiuti nelle aree di deposito predisposte curando la aderente affissione della cartellonistica prevista dalla prescrizione n.38 punto e);
- b) trasmetta istruzioni e/o procedure operative e gestionali per assicurare l'effettiva efficienza dei presidi ambientali di contenimento dei rifiuti liquidi verificando lo stato di conservazione periodicamente e/o dopo eventi meteorici;
- c) trasmetta istruzioni e/o procedure operative e gestionali per assicurare la caratterizzazione delle acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti, in conformità alla prescrizione n. 38 punto e);
- d) provveda a rendere conforme l'area di deposito temporaneo A1 realizzando una idonea cordolatura dell'area;
- e) provveda all'invio di rilievi fotografici relativamente alle ottemperanze effettuate.

L'Autorità Competente ha inviato al Gestore la nota prot. n. 10823 del 19/01/2024 di diffida ad attuare le azioni finalizzate al superamento delle non conformità accertate (acquisita al prot. ISPRA n. 3453 del 19/01/2024).

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 13 al 23 novembre 2023
Data visita in loco	22 e 23 novembre 2023
Data chiusura attività controllo	23 novembre 2023
Campionamenti	NO
Superamento eventuali diffide precedenti	<i>non applicabile</i>
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	SI, indicate nella relazione trasmessa con nota prot. n. ISPRA 1421/2024 del 10/01/2024.
Accertamento violazioni e proposta di diffida	Diffida MASE nota prot. n. 010823 del 19/01/2024, facendo seguito alla proposta di diffida ISPRA prot. n. ISPRA 1421/2024 del 10/01/2024
Condizioni per il gestore	SI con possibile indicazione delle matrici interessate

4 Allegati

- Verbale di verifica documentale
- Verbale di sopralluogo dei giorni 22 e 23 novembre 2023